



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA n° 06...../2017 del 06/3/2017

OGGETTO: DIVIETO ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI TAXI

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO

- Che, come precedentemente lamentato e confermato nel corso dell'incontro tenutosi in data 17 febbraio 2017, i tassisti di Giardini Naxos (in possesso di regolare licenza) hanno segnalato la presenza di tassisti abusivi (sprovvisti di licenza) e la costante presenza di veicoli NCC che stazionano lungo le vie cittadine e, principalmente, in prossimità dell'area portuale;
- Che l'esercizio di TAXI, ed anche quello di NCC, è appositamente regolamentato dalla L. 21/92 (e s.m.i.) e, nel contempo, sussistono appositi albi (ex Provincia di Messina per TAXI e REN c/o MCTC);
- Che l'esercizio dell'attività di TAXI può essere espletata soltanto da chi possiede apposita licenza e possiede i requisiti di legge. I tassisti abusivi, diversamente, oltre a non poter svolgere alcuna attività, commettono il reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di attività/professione regolamentata);
- Che gli NCC (noleggio con conducente), in virtù delle norme vigenti in materia, ivi compresa la L. 21/92 (art. 29-1 quater, lettera "a" comma 1), possono intervenire solo ed esclusivamente su apposita e documentabile chiamata del Cliente pervenuta presso la rimessa ove è parcheggiato il veicolo.
- Agli stessi NCC, le norme vigenti in materia, ivi compresa la L. 21/92, pone il divieto assoluto di sostare, o parcheggiare, costantemente e/o continuatamente in uno stesso luogo o in qualunque altra parte di territorio Comunale in quanto, in quanto sussiste l'obbligo di rimanere parcheggiati presso la rimessa appositamente dichiarata al momento della concessione delle autorizzazioni a svolgere attività di NCC;
- L'Art. 5/bis, comma 1, della L. 21/92, prevede che il servizio di NCC, svolto in altro Comune, è soggetto alla regolamentazione del diverso Comune ove viene svolta l'attività;
- L'art. 11, commi 3 e 4, della L. 21/92 (e s.m.i.), dispone e statuisce "***è vietata la sosta in posteggio***

di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi”;

- L’Art. 11/Bis, della stessa L. 21/92 (e s.mi.) prevede le apposite sanzioni, fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 86 del D.Lgs. 285/92, consistenti in:
 - 1) Un mese di sospensione alla prima inosservanza;
 - 2) Due mesi di sospensione alla seconda inosservanza;
 - 3) Tre mesi di sospensione alla terza inosservanza;
 - 4) Cancellazione dal ruolo (REN) alla quarta inosservanza;
- Che, ai tassisti abusivi (sprovvisti di licenza ed anche nei confronti degli NCC che stazionano continuamente, è fatto espresso divieto di legge di acquisire Clienti direttamente e/o indirettamente (tramite terze persone presenti sui luoghi);
- Che, i TAXI ABUSIVI, ovvero sprovvisti di licenza e requisiti di legge, nello svolgere irregolarmente e illegalmente detta attività, eludono le tasse e tributi locali, nonché le dichiarazioni fiscali di legge ed il pagamento delle relative imposte e, pertanto, devono essere perseguiti anche sul profilo fiscale e/o tributario di legge;
- Che, in virtù di quanto al punto che precede, costituisce concorrenza sleale aggravata dalla mancanza di licenza e titolarità a svolgere le iniziative poste in essere;
- Che, nei confronti dei tassisti abusivi, ove identificati, si deve procedere al sequestro del libretto/carta di circolazione e del certificato di proprietà così come statuito dal Codice della Strada. Ed, inoltre, deve procedersi anche al sequestro del veicolo;
- Che, nei confronti degli NCC, ove rilevati a stazionare costantemente e continuamente in luogo al fine di acquisire Clienti, la legge (CdS) impone le relative verbalizzazioni, l’applicazione delle sanzioni e la richiesta di cancellazione dall’apposito registro (REN) tenuto presso la MCTC territorialmente competente;

CONSIDERATO

- Che, per legge, è vietato svolgere l’attività di TXI senza possedere apposita licenza e requisiti previsti dalla legge;
- Che lo svolgimento dell’attività di TAXI, senza il possesso di apposita licenza e requisiti, costituisce reato di cui all’art. 348 c.p.
- Che, nel caso di cui al punto che precede, deve procedersi al sequestro del libretto/carta di circolazione, del certificato di proprietà e del veicolo utilizzato;
- Che, gli NCC, ove stazionano sul territorio comunale per acquisire Clienti, senza intervenire solo ed esclusivamente dietro una documentabile apposita e singola chiamata, sono soggetti alla verbalizzazione, applicazione delle sanzioni economiche previste dal CdS e, parimenti, debba richiedersi la cancellazione dall’apposito registro tenuto dalla MCTC territorialmente competente;

VISTO

- L'Art. 86, c.2, Codice della Strada il quale prevede il sequestro, ai fini della confisca, dei veicoli adibiti a TAXI senza licenza;
- I connessi Artt. 93 c.5, 134 c.2 e 193 c.2 del Codice della Strada ed, i quali, parimenti prevedono il sequestro del veicolo ai fini della confisca;
- L'Art. 214 c.8, del Codice della Strada, riguardante la circolazione di un veicolo sottoposto a fermo, con condizione di reiterazione se il fatto è ripetuto nell'arco dei cinque anni dalla prima commissione, prevede che deve procedersi alla confisca del veicolo;
- L'Art. 217 c.6 CdS, l'Art. 216 c.& CdS, l'Art. 218 c.6 CdS, l'Art. 46 L. 298/1974;
- Tutte le altre norme vigenti in materia, ivi compreso quanto statuito dal Codice della Strada, nulla escluso, deve procedersi al sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca;
- La L. 21/92 (e s.m.i.) e le indicate competenze in ambito Comunale, connessa anche alla sussistenza dell'attività di taxi, nonché relativamente alle sanzioni in caso di violazione delle norme;
- Gli Artt. 85 e 86 del D.Lgs. 285/92

ORDINA

- Che, su tutto il territorio appartenente al Comune di Giardini Naxos, e/o in quello di altra proprietà concesso in gestione ai fini della viabilità, è vietato l'esercizio abusivo dell'attività di TAXI;
- Che, in caso di rilievo di TAXI abusivi, anche se deducono motivi strumentali, deve procedersi al sequestro del libretto/carta di circolazione, certificato di proprietà e del veicolo utilizzato quale TAXI abusivo;
- Che, nei confronti del TAXI abusivi, il conducente ed il proprietario del veicolo (se diversa persona) dev'essere segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 348 c.p. in quanto, colto in flagranza di reato, trattandosi di una professione/ attività regolamentata;
- Che, nei confronti degli NCC, indipendentemente dal Comune di appartenenza, ove rilevato ed accertato che stazionano in via continuata, senza intervenire solo ed esclusivamente dietro una documentabile apposita e singola chiamata, debba procedersi:
 - 1) Alla relativa verbalizzazione;
 - 2) All'applicazione delle sanzioni economiche previste dal Codice della Strada;
 - 3) Alla comunicazione alla MCTC territorialmente competente per la sospensione o cancellazione dal ruolo (REN);

La Polizia Locale di Giardini Naxos, I Carabinieri, la Polizia di Stato, nonché la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza, sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune di Giardini Naxos, oltre ad avviare le necessarie azioni verso il oppure i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle

operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti sopra indicati (TAXI ABUSIVI ed NCC violatori delle norme di legge) ai fini del risarcimento di ogni danno cagionato alla P.A. ed a terzi in essi compresi quei tassisti di Giardini Naxos che, pur possedendo una apposita licenza ed i requisiti di legge, subiscono un danno dalla sottrazione di potenziali Clienti.

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza al comando di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale e Guardia di Finanza, nonché l'affissione all'Albo pretorio dell'Ente per n. 15 gg.

Dalla residenza Municipale. 06-3-2017

